

## PARTE SPECIALE

---

Versione	Causale modifiche	Data
I Versione	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	30.06.2022
Rev. n. 01/23	<p><u>Legge 9 marzo 2022 n.22</u> (introduzione dei reati di cui agli artt. 25 <i>septiesdecies</i> e 25 <i>duodevicies</i> D.L.vo 231/2001)</p> <p><u>Legge 9 ottobre 2023 n. 137</u> (modifica degli artt. 24 e 25 <i>octies</i> D.L.vo 231/2001)</p> <p><u>D.Lgs. 24/2023 attuativo della D.E. n. 1937/2019</u> (<i>whistleblowing</i> e riservatezza)</p> <p>Inserimento PARTE SPECIALE "F"</p>	12.12.2023



## PREFAZIONE

La struttura del presente Modello Organizzativo prevede una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale”, con riferimento alle fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

L’articolazione delle stesse “Parti Speciali” consente l’evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La struttura del Modello con la previsione di “Parti Speciali” consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell’ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione, sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica perchè in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra descritto.

Le seguenti “Parti Speciali” vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

Parte Speciale “A”:	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Parte Speciale “B”:	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Parte Speciale “C”:	Reati di criminalità organizzata
Parte Speciale “D”:	Delitti contro la fede pubblica e reati contro l’industria ed il commercio
Parte Speciale “E”:	Reati societari
Parte Speciale “F”:	Reati contro la personalità individuale
Parte Speciale “G”:	Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Parte Speciale “H”:	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio
Parte Speciale “I”:	Violazione del diritto d’autore
Parte Speciale “L”:	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’A.G.
Parte Speciale “M”:	Reati ambientali
Parte Speciale “N”:	Trasporto, ingresso e permanenza di stranieri nel territorio dello Stato e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Parte Speciale “O”:	Reati tributari
Parte speciale “P”:	Reati di contrabbando

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate (a seguito di successive analisi e considerazioni e delle interviste con i Key Officer) attività sensibili. Ovvero, al momento della redazione del Modello, non sembrano sussistere attività che, in concreto, possano essere considerate sensibili con riferimento ai citati illeciti.

### NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti e dipendenti di CEP EUROPE S.R.L., nonché da tutti i soggetti con la stessa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche infragruppo o temporaneo (i "Destinatari").

In relazione al compimento di tutte le Attività Sensibili, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti in quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti che siano tali da violare una qualunque legge vigente;
- porre in essere comportamenti tali da violare qualsiasi regolamento interno o disposizione operativa o procedura aziendale;
- creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Cooperativa, ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui al D. Lgs 231/2001;
- effettuare o promettere, ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani o esteri o di loro parenti/referenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, vantaggi, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi. Sono consentiti omaggi che devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano, o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o mediante terzi di privilegi per sé o per altri;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere di fornire o fornire impropriamente servizi;
- fornire o promettere di fornire informazioni o documenti riservati;
- favorire, nei processi d'acquisto taluni soggetti, fornitori o sub-fornitori, perché indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero da clienti/partners commerciali, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- riconoscere, ovvero tentare di riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni di varia natura ovvero per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Società;
- destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico in danno della Pubblica Amministrazione ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- esibire documenti o fornire dati falsi a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione che possa indurre in errore la stessa;
- omettere di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore decisioni della stessa;
- nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia.

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra sanciti:

1. i rapporti rilevanti con la Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti di assenso comunque denominati ovvero acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni e finanziamenti) devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti all'uopo appositamente delegati e nei limiti indicati nella delega;
2. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, devono contenere elementi assolutamente veritieri; in caso di ottenimento degli stessi, dovranno essere scrupolosamente rispettati i successivi adempimenti contabili, ivi compresi eventuali rendiconti;
3. devono essere definiti chiaramente i soggetti che sono tenuti a svolgere una funzione di controllo e supervisione degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui sopra (quali a titolo esemplificativo la destinazione di fondi ottenuti dallo Stato italiano, da Pubbliche Amministrazioni locali, o da organismi della UE o il pagamento di fatture), che dovranno porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
4. tutti i pagamenti devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa apposizione di autorizzazione al pagamento da parte di colui che ha intrattenuto rapporti con il fornitore/collaboratore, che in tal modo ne attesta la regolarità formale e sostanziale;
5. ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
6. ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
7. eventuali operazioni di liquidazione della Società devono essere condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Inoltre, la Società:

- non consente che vengano poste in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera la Società. A tal fine, è imposto agli Organi Sociali, al personale dipendente ed ai collaboratori esterni di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico - comportamentali nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione, corruzione e/o induzione indebita a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve: (i) non dare corso alla richiesta; (ii) comunicare tempestivamente l'accaduto al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a darne immediata informativa al Consiglio di Amministrazione;
- in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a comunicare la circostanza al Consiglio di Amministrazione;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza.